



Comune di Preci
Provincia di Perugia

Ordinanza n. 120 del 03/07/2018

**REVOCA ORDINANZA N.115 DEL 30/03/2017 CONTINGIBILE ED URGENTE
PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVA ALL'EDIFICIO SITO NEL COMUNE DI PRECI
DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 10 PARTICELLA 52**

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;

CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;

CHE con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992;

CHE il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata.

CHE con Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il D.L. 189 de. 17.10.2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15.12.2016, n. 229;

Che con Legge 3 agosto 2017 n. 123, art. 16sexies, "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", viene prorogata al 28.2.2018 lo stato di emergenza;

VISTA la nota con prot. com.le 7462 del 03/07/2018 con la quale il proprietario Tommasi Marina autorizza al passaggio pedonale presso la particella Fg 10 part 610 a Ruggeri Luciana e Viola Nazzareno all'interno della particella di sua proprietà per accedere al fabbricato Fg10 Part 52 in attesa della conclusione dei lavori di messa in sicurezza della particella Fg10 Part 61 che causa l'inagibilità per rischio esterno

VISTA la nota con prot. com.le 7511 del 04/07/2018 con la quale il proprietario Maria Chiara e Vittoria Isabella Pazzi autorizza al passaggio presso la particella Fg 10 part 197 a Ruggeri Luciana e Viola Nazzareno all'interno

della particella di sua proprietà per accedere al fabbricato Fg10 Part 52 in attesa della conclusione dei lavori di messa in sicurezza della particella Fg10 Part 61 che causa l'inagibilità per rischio esterno

CONSIDERATO che, con nota prot. 935 del 31/01/2017, a firma dei tecnici squadra P. 1825, è stata depositata presso gli uffici comunali la scheda concernente "Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese" (modello GE1);

PRESO ATTO che nella suddetta scheda, per l'edificio in epigrafe e a seguito di sopralluogo, è stato espresso giudizio di "l'inagibilità per rischio esterno" (lettere A + F della scheda AeDES);

CONSIDERATO le autorizzazioni firmate dai proprietari, i quali autorizzano il passaggio pedonale presso la loro proprietà per accedere al fabbricato Fg 10 Part 52

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- art. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DICHIARA

L'agibilità dell'immobile ubicato in Comune di Preci (foglio 10 particella 52) di proprietà dei Sig.ri:

- Ruggeri Luciana
- Viola Nazzareno

come meglio generalizzato alla presente ordinanza, inibendone l'utilizzo per il proprietario, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie come sopra evidenziate;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

1. La revoca dell'Ordinanza n. 115 del 30/03/2017

DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- copia del presente provvedimento venga notificato ai proprietari.
- qualora taluno dei proprietari risulti deceduto o per qualsiasi ragione non sia indicato nell'elenco, stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire il più celere iter così da consentire agli uffici di corrispondere alle innumerevoli richieste avanzate al Comune, gli obblighi di pubblicità si danno per assolti con la sola pubblicazione all'albo pretorio on-line.
- copia del presente provvedimento venga trasmessa:
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci;
 - al Presidente della Giunta Regione Umbria;
 - al SOUR REGIONE UMBRIA - (sour@regione.umbria.it - censimentodanni@regione.umbria.it - cor@regione.umbria.it)
 - al Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile@pec.governo.it
 - alla prefettura - UTG di Perugia.
- il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
- gli atti relativi alla presente ordinanza sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Preci.
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero, ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Bellini Pietro

Fraz. Saccovescio
Fg. 10

